REGIONE PIEMONTE BU15 14/04/2022

Codice A1103A

D.D. 4 aprile 2022, n. 188

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 71 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.



ATTO DD 188/A1103A/2022

DEL 04/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 71 FOR/2017). Accertamento della somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale 2021 - 23, annualità 2022, in esercizio provvisorio.

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 359 del 1/05/2018 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Ceva (CN) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 42 del 24/11/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati nel Comune di Ceva (CN), è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 11, c. 6 della L.R. n. 21/2013 in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 della L. 353/2000 relativo al divieto di operazioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi;

rilevato che sarebbe stato più corretto qualificare il soggetto come obbligato in solido, in qualità di proprietario dell'area in cui è stata commessa la violazione, elemento questo che peraltro non inficia la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini né scritti difensivi né ha fatto richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visti in particolare l'art. 11, c. 6 della L.r. n. 21/2013 come sanzionato dall'art. 14, c. 2 della medesima Legge in combinato disposto con l'art. 10, c. 5 e 6 della L 353/2000;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021;
- vista la legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021;
- vista la legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021;
- vista la D.G.R. n. 1 3115 del 19 aprile 2021;
- vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017 n. 29 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

determina

in Euro 2.500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 2.510,61** di cui Euro 2.500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Si accerta la somma di euro 2.500,00 sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022, in esercizio provvisorio (ben. n 373905) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2021 – 2023, annualità 2022, in esercizio provvisorio (ben. n 373905) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo) Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella